

D. Caratteristiche commerciali

- categoria
- calibro :

- a) per i frutti calibrati conformemente alle scale prescritte nel titolo Calibrazione, paragrafo B, lettera (i), il calibro deve essere indicato con il numero di riferimento e il numero di frutti (p.es. 6/216). L'indicazione del numero di frutti è obbligatoria solo per gli imballaggi chiusi a forma di parallelepipedo.
- b) per i frutti calibrati secondo le disposizioni del titolo Calibrazione, paragrafo B, lettera (ii), il calibro deve essere indicato dai diametri minimo e massimo dei frutti contenuti nell'imballaggio.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

2. Per i prodotti spediti alla rinfusa, (carico, diretto, effettuato a regola d'arte su un mezzo di trasporto) tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce.

REGOLAMENTO N. 87/64/CEE DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1964****che modifica le norme comuni di qualità per le cipolle****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che nelle tecniche di commercializzazione delle cipolle si è registrata una notevole evoluzione ;

Considerando che a causa di tali tecniche connesse, fra l'altro, alle esigenze della domanda dei mercati di consumo e all'ingrosso, occorre modificare le norme comuni di qualità per le cipolle in modo da adeguarle alle nuove esigenze ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo unico*

A decorrere dal 1° agosto 1964, i titoli I, III, IV paragrafo B, e VI paragrafo D, dell'allegato II/6 del regolamento n. 23 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 965/62.

ALLEGATO

**MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME COMUNI DI QUALITÀ
PER LE CIPOLLE****I. Il titolo I « Definizione dei prodotti » è modificato nel modo seguente :**

La presente norma si applica alle cipolle delle specie « *Allium Cepa* L. », destinate al consumo allo stato fresco, ad esclusione delle cipolle verdi a foglie intere, nonché delle cipolle destinate alla trasformazione.

II. Il titolo III « Calibrazione » è modificato nel modo seguente :

Le cipolle devono essere calibrate. Il calibro è determinato dal diametro massimo della loro sezione normale all'asse del bulbo.

La differenza di diametro tra la cipolla più piccola e la più grossa contenute in uno stesso collo non deve superare :

- 5 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 10 mm inclusi e 20 mm esclusi.
- 15 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 20 mm inclusi e 40 mm esclusi.
- 20 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro pari o superiore a 40 mm.

Il diametro minimo è fissato a 10 mm.

III. Il titolo IV, paragrafo B « Tolleranze di calibro » è modificato come segue :

Il 10 % in peso di cipolle non corrispondenti al calibro indicato ma, di diametro inferiore o superiore del 20 % al massimo a tale calibro.

IV. Il titolo VI, paragrafo D « Caratteristiche commerciali » è completato aggiungendo nel secondo trattino dopo il termine « calibro » la seguente precisazione :

« indicato dai diametri minimo e massimo ».
